

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

Via di Centocelle, 301 00175 ROMA

terrarm@postacert.difesa.it

**PROCEDURA DI DIALOGO COMPETITIVO PER
L'APPROVVIGIONAMENTO DI SISTEMI DI SIMULAZIONE DI
NUOVA GENERAZIONE – FULL DRIVING AND MISSION
SIMULATORS (FDMS), AI SENSI DEGLI ARTT. 70 e 74 DEL
D.LGS 36/2023.**

DISCIPLINARE DIALOGO COMPETITIVO

PREMESSA.....	1
1. FINALITÀ DEL PRESENTE DIALOGO COMPETITIVO.....	1
1.1 OBIETTIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE.....	2
1.2 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	3
1.3 DURATA DEL CONTRATTO	4
1.4 SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI DIALOGO COMPETITIVO	4
2. REQUISITI DI ORDINE GENERALE	4
2.1 SELF CLEANING.....	5
2.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	5
3. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	5
3.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	6
3.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	6
3.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	7
3.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI	8
3.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.....	8
3.6 AVVALIMENTO.....	8
3.7 SUBAPPALTO	10
4. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL DIALOGO COMPETITIVO	10
4.1 PRIMA FASE	10
4.1.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	10
4.1.2 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	11
4.1.3 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	11
4.1.4 CONCLUSIONE DELLA PRIMA FASE.....	12
4.2 SECONDA FASE	12
4.2.1 SOPRALLUOGO.....	13
4.3 TERZA FASE	13
4.4 QUARTA FASE.....	14
4.4.1 OFFERTA TECNICA.....	14
4.4.2 OFFERTA ECONOMICA.....	15
4.4.3 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	15
4.4.4 COMMISSIONE GIUDICATRICE	16
4.4.5 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	16
4.4.6 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	16
4.4.7 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	16
4.4.8 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	17
5. CHIARIMENTI	18
6. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	18
6. CODICE DI COMPORTAMENTO	19
7. ACCESSO AGLI ATTI	19
8. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	19
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	19
10. IL SISTEMA DI NEGOZIAZIONE	22
10.1 DOTAZIONI TECNICHE	24
10.2 IDENTIFICAZIONE	25
10.3 GESTORE DEL SISTEMA	26

Allegati

- A. Dialogo competitivo – Disciplinare di gara – Allegato A – Facsimile di Domanda di partecipazione
- B. Dialogo competitivo - Disciplinare di gara – Allegato B – DGUE
- C. Dialogo competitivo - Disciplinare di gara – Allegato C – Patto di integrità

AVVISO DI INDIZIONE

DIALOGO COMPETITIVO PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI SISTEMI DI SIMULAZIONE DI NUOVA GENERAZIONE – FULL DRIVING AND MISSION SIMULATORS (FDMS), AI SENSI DEGLI ARTT. 70 E 74 DEL D.LGS. 36/2023.

PREMESSA

Con la determinazione a contrarre n. **160** in data 26.07.2024, questa Amministrazione, al fine di rendere disponibili alla Forza Armata Sistemi di Simulazione di nuova generazione, ha avviato la procedura di dialogo competitivo, ai sensi della Direttiva CE 2014/24/UE - Art. 30 e D.Lgs. n. 36 del 2023 – Art. 70, finalizzato alla definizione della soluzione più idonea a soddisfare le esigenze addestrative rappresentate dall'Esercito Italiano.

Il ricorso a tale procedura, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 del D.Lgs. 208/2011 e dell'art. 70 comma 3 del D.Lgs. n. 36 del 2023 (Codice degli Appalti o Codice), è motivato dalle seguenti condizioni:

- l'esigenza della stazione appaltante implica soluzioni o progetti innovativi poiché si intende sviluppare un numero elevato di simulatori, relativi a 4 sistemi d'arma diversi e per un totale di 14 tipologie di postazioni individuali, che devono operare in simultanea tra loro e con altri sistemi (sia in dotazione alla Forza Armata che da acquisire);
- “le specifiche tecniche della capacità da acquisire non possono essere stabilite con sufficiente precisione dalla stazione appaltante con riferimento ad una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico”. Infatti, la valutazione della qualità e del potenziale ritorno in termini di addestramento utile solo in minima parte potrebbe essere legato a parametri misurabili specifici. Risulta invece necessaria una analisi complessiva delle proposte progettuali, slegata da metriche, e che inglobano nel processo valutativo un numero molto elevato di variabili.

Ai sensi dell'art. 74 comma 3 del D.Lgs. n. 36 del 2023 *“l'appalto è aggiudicato unicamente sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'articolo 108”*. I luoghi di consegna della fornitura sono Cesano (Roma) e Lecce.

CIG: B23FC86BD6.

Importo a base di gara: 32.000.000,00 €.

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'articolo 15 del Codice, è il Col. ing. s. SM Maurizio BASILE email: r2d5s0@terrarm.difesa.it.

1. FINALITÀ DEL PRESENTE DIALOGO COMPETITIVO

La Direzione Armamenti Terrestri intende avviare con gli operatori interessati una procedura di dialogo competitivo al fine di individuare la migliore proposta tecnica per l'acquisizione di Sistemi di Simulazione di nuova generazione.

L'obiettivo della presente procedura è quello di individuare, attraverso la consultazione di operatori economici interessati e di provata esperienza, la soluzione che consenta una migliore e più efficace modalità operativa e che sia al contempo economicamente più conveniente, al fine di definire l'acquisizione di Sistemi di Simulazione di nuova generazione.

La procedura di dialogo sarà così articolata:

- **Fase I**, in cui la stazione appaltante riceverà le domande di partecipazione da parte degli operatori economici interessati al fine di verificarne i requisiti richiesti per l'ammissione;

- **Fase II**, in cui i partecipanti ammessi sono invitati, mediante apposita lettera di invito via posta certificata, alla presentazione dei progetti di fattibilità tecnico-economici, con conseguente disamina degli stessi e dialogo con i candidati ammessi, al fine di procedere all'individuazione ed alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le necessità e gli obiettivi dell'Amministrazione aggiudicatrice;
- **Fase III**, in cui la Stazione Appaltante avvierà il vero e proprio dialogo con i candidati che hanno presentato una proposta progettuale nella fase precedente. Si precisa che i concorrenti che, pur essendo stati invitati alla seconda fase, non abbiano presentato proposte di fattibilità, non verranno invitati alla successiva fase di gara. Questa fase, nel caso in cui a conclusione delle precedenti fasi siano stati precisati tutti gli aspetti tecnici e contrattuali che definiscono la soluzione o le soluzioni che possano soddisfare le esigenze della Stazione Appaltante, si concluderà con l'individuazione della soluzione maggiormente rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, che sarà successivamente posta a base di gara.
- **Fase IV**, in cui, dopo avere dichiarato concluso il dialogo ed approvata la soluzione da porre a base di gara (eventualmente integrando aspetti inerenti a proposte differenti), la Stazione Appaltante procede ad invitare, ai sensi dell'art. 74, comma 5 del D.Lgs. n. 36 del 2023, i candidati ammessi a presentare le proprie offerte finali attraverso l'utilizzazione di una Piattaforma telematica (di seguito per brevità anche solo "Sistema").

La procedura sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola istanza di partecipazione e/o di una sola soluzione di fattibilità, qualora ritenuta idonea alla conclusione del dialogo competitivo.

Si precisa che la procedura di dialogo competitivo si concluderà anche nel caso in cui non sia stata individuata alcuna soluzione idonea. Nell'ipotesi che nessuna proposta sia ritenuta soddisfacente in base alle finalità dell'Amministrazione in relazione all'oggetto dell'affidamento, nessun obbligo residua nei confronti degli operatori che hanno presentato istanza di partecipazione e prodotto proposte.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sospendere e/o interrompere in qualunque momento la procedura e/o di non procedere all'aggiudicazione e/o di revocarla, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza che i concorrenti possano per questo vantare diritti a rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti.

Nel caso in cui la procedura di dialogo competitivo venga interrotta, ovvero nel caso in cui al termine della procedura di gara non venga individuato alcun operatore economico per la fornitura la documentazione prodotta dai soggetti concorrenti non sarà restituita.

1.1 OBIETTIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

L'oggetto del dialogo competitivo, da appaltare in un unico lotto, è l'acquisizione di sistemi di simulazione di nuova generazione procedurali e dinamici (*full motion*) inglobati in un sistema unico e integrato di simulazione, non funzionalmente divisibile.

Nello specifico, la procedura è finalizzata a individuare, con gli operatori economici, le migliori soluzioni temporali e tecnico-organizzative per l'approvvigionamento di n. 16 *Full Driving and Mission Simulators* (FDMS) afferenti ai quattro sistemi d'arma (4 per tipologia) di Fanteria e di Cavalleria di seguito riportate in ordine di priorità:

- Blindo Armata "Centauro II";
- VBM "Freccia";
- Carro Armato "Ariete" AMV;

- VCC “Dardo”.

Ulteriori dettagli tecnici sull’oggetto del dialogo competitivo verranno forniti all’inizio della Fase II, contestualmente all’invito a partecipare al dialogo.

Le soluzioni proposte devono assicurare che i sistemi FDMS possano essere configurati in modo da riprodurre fedelmente il comportamento operativo dei sistemi d’arma nei differenti attuali scenari di riferimento, replicando le ergonomie e le interazioni dell’equipaggio con i comandi, i pulsanti e i sistemi di bordo dei veicoli con un livello di fedeltà tale da consentire una verosimiglianza visiva, uditiva e tattile di quanto percepito in uno scenario reale (*force feedback*), includendo il ciclo di caricamento dell’armamento principale, il rinculo del cannone e l’acustica della deflagrazione della carica di lancio.

Le soluzioni proposte dovranno essere progettate per consentire una facile integrazione di moduli futuri e aggiornamenti software, mantenendo la compatibilità con le piattaforme operative esistenti e le reti militari. È richiesto un approccio modulare che permetta l’espansione delle funzionalità del sistema senza comprometterne le prestazioni o la sicurezza.

Ognuno dei nr. 16 FDMS sarà costituito dai seguenti componenti:

- postazione *motion*: ciascuna postazione sarà composta da nr. 2 moduli *motion* cabinati separati (per un totale di 32 moduli *motion* cabinati) in cui dovranno essere riprodotti fedelmente le postazioni per l’equipaggio (nr. 4 militari per CENTAURO e ARIETE, nr. 3 per FRECCIA e DARDO) e il comportamento della piattaforma;
- software di simulazione;
- postazione istruttore su workstation;
- postazione Comandante del complesso minore su workstation;
- allenatore procedurale su workstation.

1.2 OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché la natura dell’oggetto del dialogo competitivo, ossia l’acquisizione di sistemi di simulazione di nuova generazione procedurali e dinamici (full motion) inglobati in un sistema unico e integrato, non consente una suddivisione funzionale.

L’importo a base di gara, comprensivo dei costi della manodopera (non soggetti a ribasso), è pari a **32.000.000,00 € (di cui 8.000.000,00 € per il servizio di assistenza sistemistica)**

Il contratto collettivo applicato è il CCNL – Metalmeccanico Industria (Codice ATECO 26, Codice ATECO 27, Codice ATECO 28).

L’importo complessivo è Iva esente.

L’appalto è finanziato con il seguente profilo finanziario:

2026	2027	2028	Totale
12.000.000,00 €	12.000.000,00 €	1.000.000,00 €	32.000.000,00 €
2029	2030	2031	
1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.500.000,00 €	
2032	2033	2034	
1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.500.000,00 €	

1.3 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà una durata di 9 (nove) anni dalla data di esecutività del contratto:

- 2 anni per la fornitura;
- 7 anni di assistenza sistemistica.

Durante il periodo di assistenza, il fornitore dovrà garantire un piano di aggiornamento continuo del software e dei componenti hardware per evitare obsolescenza tecnologica e mantenere elevate prestazioni.

1.4 SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI DIALOGO COMPETITIVO

Gli operatori economici possono partecipare al presente dialogo competitivo in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti nel seguito.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla procedura in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa procedura:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

2. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di raggruppamenti/consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di ordine generale sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di raggruppamenti/consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di ordine generale sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

2.1 SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

2.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione della gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n.159/2011.

3. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

3.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituisce requisito di idoneità l'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

3.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Costituisce requisito di capacità economica e finanziaria il possesso di:

- a. un **Fatturato globale** minimo annuo riferito, quale media annua, ai migliori tre anni degli ultimi cinque anni **almeno pari a € 24.000.000,00 IVA esclusa**.

Tale requisito è richiesto al fine di selezionare un operatore affidabile che, in considerazione della natura della prestazione da erogare, garantisca stabilità patrimoniale.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali: mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone: mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali.

- b. **Fatturato specifico** minimo annuo, nel settore di attività oggetto dell'appalto, riferito, quale media annua, ai migliori tre anni degli ultimi dieci anni, **almeno pari a € 12.000.000,00 IVA esclusa**.

Il settore di attività è quello riferibile alle forniture di sistemi di simulazione (CPV – 34150000-3) o assimilabili da un punto di vista tecnologico, la cui valutazione sarà a cura del Seggio di Gara.

Tale requisito è richiesto ai sensi dell'articolo 100 comma 11 del Codice, tenuto conto della quantità dei sistemi di simulazione in approvvigionamento, della specificità dell'appalto con riferimento alla necessaria esperienza e affidabilità che devono possedere gli operatori economici, che intendono partecipare alla presente procedura, anche al fine di assicurare la garanzia negli anni successivi.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
- copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato specifico realizzato. Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui le fatture si riferiscono;
- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione in originale o in copia.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali.

3.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Il concorrente deve aver eseguito negli ultimi dieci anni **forniture analoghe** (CPV – 34150000-3 o assimilabili da un punto di vista tecnologico) a quelle oggetto del presente disciplinare, con esplicito riferimento a sistemi di simulazione.

La comprova del requisito, è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Il concorrente deve essere in possesso di una valutazione di conformità del proprio Sistema di Gestione della Qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 durante tutto il periodo dell'esecuzione contrattuale.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

3.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane ed il requisito relativo al possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, devono essere posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio anche da costituire, nonché dal raggruppamento/consorzio medesimo.

Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento/consorzio nel complesso.

Il requisito relativo al fatturato specifico deve essere soddisfatto dal raggruppamento/consorzio nel complesso.

Il requisito relativo all'esecuzione negli ultimi dieci anni di forniture analoghe deve essere posseduto dal raggruppamento/consorzio nel complesso.

3.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

3.6 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre

entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di Commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e/o dei requisiti di capacità tecnica e professionale solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliario deve:

- a. possedere i requisiti di ordine generale e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b. possedere i requisiti di ordine speciale oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale richiesti, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

3.7 SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

4. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL DIALOGO COMPETITIVO

4.1 PRIMA FASE

Gli operatori economici interessati dovranno inviare entro e **non oltre il 28/02/2025**, a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: **terrarm@postacert.difesa.it**, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione (Allegato A);
2. DGUE (Allegato B);
3. patto di integrità controfirmato (Allegato C);
4. eventuale procura;
5. documentazione in caso di avvalimento;
6. documentazione per i soggetti associati.

4.1.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato A.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

4.1.2 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

4.1.3 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

4.1.4 CONCLUSIONE DELLA PRIMA FASE

La Stazione Appaltante accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente e procede a:

- a. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c. attivare la procedura di soccorso istruttorio.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

A conclusione di tale fase, l'elenco degli operatori economici ammessi ed esclusi, sarà pubblicato nella sezione dedicata della procedura di gara, consultabile al link <https://www.difesa.it/amministrazione-trasparente/secredifesa/terrarm/procedimenti/index.html> al fine di avviare la seconda fase del dialogo competitivo.

4.2 SECONDA FASE

Al termine della prima fase gli operatori economici ammessi sono invitati, mediante apposita lettera, a presentare entro i termini indicati nella stessa, il proprio progetto di fattibilità tecnico-economico. Durante questa fase, l'Amministrazione provvederà a pubblicare il documento contenente i criteri di valutazione dell'offerta tecnica al link <https://www.difesa.it/amministrazione-trasparente/secredifesa/terrarm/procedimenti/index.html>.

Il progetto di fattibilità tecnico-economico deve essere corredato da:

- relazione tecnica/economica illustrativa con specifico riferimento a quanto contenuto nel paragrafo "Obiettivi della proposta progettuale" di cui al presente avviso;
- proposta con l'indicazione dei costi associati;

- ogni altra documentazione che il proponente ritenga opportuna per illustrare la propria proposta. Il termine di ricezione delle offerte si intende perentorio, da rispettarsi a pena di non ammissione alla gara.

L'Amministrazione, con apposita Commissione di valutazione del progetto di fattibilità, presieduta dal RUP, in seduta riservata, esaminerà il progetto di fattibilità pervenute. Tutta la documentazione raccolta potrà essere utilizzata per la predisposizione della documentazione della successiva ed eventuale procedura di gara, nei limiti del rispetto dei diritti di privacy e di proprietà intellettuale e dei principi di non discriminazione e trasparenza. Nel particolare, ogni operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli del progetto di fattibilità tecnico-economico coperti da privacy industriale, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da non divulgare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata del progetto di fattibilità tecnico-economico adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

4.2.1 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è facoltativo.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo. Il sopralluogo può essere effettuato nei tempi e nei luoghi che verranno indicati all'inizio della fase 2 dall'Amministrazione.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata secondo le modalità comunicate dall'Amministrazione e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

4.3 TERZA FASE

In questa fase, si avvierà il vero e proprio dialogo con i candidati che hanno presentato un progetto di fattibilità tecnico-economico ritenuto di interesse da parte dell'Amministrazione. Si precisa che i concorrenti che, pur essendo stati invitati alla seconda fase, non abbiano presentato un progetto di fattibilità tecnico-economico, non verranno invitati alla successiva fase.

Il dialogo competitivo avverrà con i legali rappresentanti degli operatori economici ammessi ovvero con i soggetti, massimo due per ogni concorrente, muniti di procura speciale sottoscritta ai sensi di legge conferitagli dai legali rappresentanti.

Durante questa fase di dialogo, sarà l'Amministrazione a richiedere gli incontri con i candidati e in tale sede:

- potrà discutere con i candidati tutti gli aspetti tecnici ed economici indicati nei progetti di fattibilità tecnico-economico presentati;
- garantirà la parità di trattamento di tutti i partecipanti;
- non fornirà informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri;
- non rivelerà ai partecipanti le soluzioni proposte da altri né altre informazioni riservate senza il consenso degli interessati;
- svolgerà, se ritenuto necessario, il dialogo in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere;
- proseguirà il dialogo fino ad individuare la soluzione più adatta alle proprie esigenze che sarà poi posta a base dell'offerta finale.

Di ciascun incontro verrà redatto un verbale; di ogni richiesta di integrazione/precisazione/perfezionamento/miglioria dell'offerta iniziale verrà conservata la relativa documentazione, quale allegato dei verbali.

L'Amministrazione svolgerà infine un'operazione di sintesi tra le varie proposte offerte ed elaborerà una soluzione sulla base della quale gli operatori economici presenteranno le offerte.

Tale fase si concluderà con l'individuazione da parte di apposita Commissione di valutazione del progetto di fattibilità, presieduta dal RUP, della **soluzione progettuale**, rispondente alle esigenze dell'Amministrazione che sarà successivamente posta a base di gara.

Nel caso in cui sia stata presentata una sola proposta progettuale, qualora ritenuta idonea a seguito di definizione del suo contenuto, non si procederà alla successiva fase di gara per l'impossibilità di effettuare un confronto concorrenziale tra più operatori economici.

L'Amministrazione potrà decidere di non procedere con la gara se nessuna proposta sia ritenuta soddisfacente alle proprie finalità in relazione all'oggetto della concessione senza che i partecipanti possano reclamare alcun indennizzo o risarcimento.

4.4 QUARTA FASE

In questa fase, l'Amministrazione, individuata la soluzione progettuale, provvederà ad invitare gli operatori economici già ammessi alla terza fase del dialogo a presentare la loro migliore offerta tecnico-economica mediante Piattaforma Telematica (indicazioni sulla Piattaforma riportate al para. 11 del presente disciplinare), nella quale saranno specificate le modalità di partecipazione, la documentazione richiesta, i termini per la presentazione delle offerte, i criteri di valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

Gli operatori economici che hanno superato la prima fase, anche se inizialmente presentatisi in forma individuale, potranno costituirsi in raggruppamento o consorzio per la partecipazione alla quarta fase. Ai sensi dell'art.74 comma 5 del Codice le offerte presentate possono essere, su richiesta della stazione appaltante, chiarite, precisate e perfezionate. I chiarimenti, le precisazioni e il completamento delle informazioni non possono avere l'effetto di modificare gli aspetti essenziali dell'offerta o dell'appalto, compresi i requisiti e le esigenze indicati nel bando di gara, qualora le variazioni rischino di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.

4.4.1 OFFERTA TECNICA

L'operatore economico presenta la documentazione relativa all'offerta tecnica esclusivamente attraverso la Piattaforma Telematica, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste dal presente disciplinare e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- relazione tecnica delle forniture offerti;

- in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra nel dettaglio la proposta, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione che verranno forniti all'inizio della seconda fase, contestualmente all'invito a partecipare al dialogo.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da privativa industriale, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da non divulgare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della offerta tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

4.4.2 OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico presenta la documentazione economica esclusivamente attraverso la Piattaforma.

L'offerta economica firmata, deve indicare, a pena di esclusione:

- il prezzo complessivo, ribasso percentuale rispetto all'importo totale e all'importo di ogni singola annualità rispetto al profilo finanziario di seguito riportato, prezzi unitari, nonché gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze:

Profilo finanziario

2026	2027	2028	Totale
12.000.000,00 €	12.000.000,00 €	1.000.000,00 €	32.000.000,00 €
2029	2030	2031	
1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.500.000,00 €	
2032	2033	2034	
1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.500.000,00 €	

- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

- la stima dei costi della manodopera.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice, i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili.

4.4.3 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato unicamente sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'articolo 108.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata sulla base dei punteggi di seguito riportati.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

La Commissione giudicatrice procederà in relazione a ciascuna offerta al calcolo del punteggio. Il punteggio totale per ciascun concorrente (PTot_i) sarà dato dalla somma del punteggio complessivo dell'Offerta Tecnica (PTec_i) e dell'Offerta economica (PE_i) come di seguito indicato.

$$PTot_i = PTec_i + PE_i$$

La procedura verrà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il maggior Punteggio totale.

Il punteggio dell'Offerta tecnica, per un totale di 70 punti, verrà valutato sulla base dei criteri di valutazione che indicativamente saranno elencati nella tabella che verrà inviata all'inizio della seconda fase, contestualmente all'invito a partecipare al dialogo.

Il punteggio massimo dell'Offerta economica, per un totale di 30 punti, verrà attribuito all'operatore economico che avrà presentato il maggior ribasso unico percentuale rispetto ai prezzi posti a base di gara, che saranno individuati solo a conclusione della fase di dialogo competitivo, indicati presumibilmente per ciascuna categoria o sottocategoria.

Alle altre offerte sarà assegnato un punteggio in misura inversamente proporzionale secondo la formula che verrà dettagliata nei documenti di gara.

4.4.4 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

4.4.5 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara.

4.4.6 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

4.4.7 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10 giorni dalla data di richiesta. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

Nel caso in cui venga presentata una sola offerta, la stessa sarà ritenuta valida e sottoposta alla procedura di valutazione prevista.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

4.4.8 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

5. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare a questa Stazione Appaltante.

I quesiti attinenti la prima fase di gara potranno essere presentati entro le ore 12:00 del giorno 17.02.2025 e le relative risposte dell'Amministrazione saranno fornite entro il giorno 21.02.2025.

Quesiti e risposte verranno pubblicati in forma anonima in un documento che verrà reso disponibile sul profilo del committente, nella specifica pagina internet relativa al bando di gara.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

6. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

6. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante.

7. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

8. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR" e del d. lgs 196/2003 e smi), l'Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto ne, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della Convenzione stessa.
- Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso

dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite il sito internet della Stazione Appaltante. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet della Stazione Appaltante, sezione "Trasparenza".

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi

o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; *iii*) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; *iv*) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è il Ministero della Difesa che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

In caso di nomina a Responsabile del trattamento in corso di esecuzione contrattuale

Il Fornitore, essendo in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, è idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali, ed è consapevole che, in caso di aggiudicazione della gara ed in corso di esecuzione contrattuale, potrebbe essere nominato dall'Amministrazione "Responsabile" e, ove necessario, anche il "Sub Responsabile" del trattamento dei dati personali" per l'Amministrazione ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR, previa verifica dei requisiti richiesti dalla disciplina vigente, nazionale e comunitaria da parte dell'Amministrazione. In tal caso, si impegna a presentare all'Amministrazione le garanzie e ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee ed adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali e si impegna ad eseguire quanto necessario per ottemperare a qualsivoglia modifica delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali applicabili al trattamento dei Dati Personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali) per il Responsabile, e, ove necessario, anche il Sub responsabile, del trattamento dei dati personali collaborando, nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse, con il Titolare e, ove necessario, anche il Responsabile del trattamento affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti e alle nuove misure durante l'esecuzione del Contratto, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione.

In caso di nomina a Responsabile del trattamento alla stipula

Il Fornitore, essendo in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo

relativo alla sicurezza, è idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali, ed è consapevole che, in caso di aggiudicazione della gara sarà nominato dall'Amministrazione "Responsabile" o "Sub Responsabile" del trattamento dei dati personali" per l'Amministrazione ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR, previa verifica dei requisiti richiesti dalla disciplina vigente, nazionale e comunitaria da parte dell'Amministrazione. In tal caso, si impegna a presentare all'Amministrazione le garanzie e ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee ed adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali e si impegna ad eseguire quanto necessario per ottemperare a qualsivoglia modifica delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali applicabili al trattamento dei Dati Personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali) per il Responsabile o il Sub responsabile del trattamento dei dati personali collaborando, nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse, con il Titolare e, qualora necessario, il Responsabile del trattamento affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti e alle nuove misure durante l'esecuzione del Contratto, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione.

10. IL SISTEMA DI NEGOZIAZIONE

La quarta fase della procedura si svolgerà, ove non diversamente previsto in maniera espressa, attraverso l'utilizzazione di una Piattaforma telematica (di seguito per brevità anche solo "Sistema"). Il funzionamento del Sistema avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - *Electronic IDentification Authentication and Signature*), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

La Direzione Armamenti Terrestri (TERRARM) si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (*Application Service Provider*).

L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Sistema.

L'utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo del Sistema.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione";

In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Il Sistema garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. Il Sistema è realizzato con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione" che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione), e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito www.acquistinretepa.it o le comunicazioni attraverso il Sistema.

In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della registrazione dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A., il Gestore del Sistema e TERRARM, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A., il Gestore del Sistema e TERRARM, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

10.1 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo del Sistema.

In ogni caso è indispensabile:

- a. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
- b. disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema;
- c. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d. avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- (1) il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- (2) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
- (3) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

10.2 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere, previa apposita Registrazione, al Sistema.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

La Registrazione deve essere necessariamente effettuata da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella di registrazione.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta - necessariamente - da almeno un soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

All'esito della Registrazione viene rilasciata al soggetto che ne ha fatto richiesta una userid e una password (d'ora innanzi anche "account"). L'account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

Il titolare dell'account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement.

L'account creato in sede di registrazione è necessario, fermo quanto successivamente specificato, ai fini dell'identificazione per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. Per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P. IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale intende operare.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico registrato.

L'identificazione può avvenire alternativamente o congiuntamente:

- a. mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- b. tramite l'account rilasciato in fase di registrazione;
- c. mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it.

10.3 GESTORE DEL SISTEMA

Fermo restando che, per la presente procedura, la stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è la Direzione Armamenti Terrestri, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").